ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE FASCISTA PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 5

L'acquisto di beni stabili da parte dell'Ente e l'accettazione di lasciti e doni di qualsiasi natura e valore, che importino aumento di patrimonio, sono autorizzati con decreto del Ministro per l'interno, osservate, in quanto applicabili, le norme contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 12 del regolamento 26 luglio 1896, n. 361.

Il decreto del Ministro per l'interno e' pubblicato in sunto nella Gazzetta Ufficiale del Regno e ha carattere di provvedimento definitivo.

Versione in vigore dal 16 giugno 1938, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'Ente nazionale fascista per la protezione degli animali
Estremi	Legge 11 aprile 1938, n. 612
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 giugno 1938

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-ente-nazionale-fascista-per-la-protezione-degli/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it